

COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI DEL COMUNE DI AROGNO

Il Municipio di Arogno, richiamati

- Gli artt. 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 RALOC,
- Il Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici comunali del 18.12.2023,
- La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- La legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS)

ordina:

<u>Art. 1</u>

Campo d'applicazione

La presente Ordinanza si applica a tutti i parcheggi aperti al pubblico situati nel territorio giurisdizionale di Arogno e di proprietà del Comune. La stessa disciplina l'organizzazione, la gestione, così come le relative tariffe per l'uso dei posteggi comunali.

Art. 2

Tasse di posteggio (parchimetri)

a) Le tasse di posteggio percepite mediante parchimetri collettivi sono dovute tutti i giorni, festivi compresi.

Tariffa oraria CHF 1.00 all'ora, i primi 15 minuti gratuiti.

Art. 3 Autorizzazioni annuali

a) Le autorizzazioni annuali o mensili vengono concesse, per veicoli immatricolati e muniti di targhe, per i seguenti parcheggi (zone blu):

Calfarée	Posti auto: 7
Ex Caserma	Posti auto: 5
Cimitero	Posti auto: 9 + 1 invalidi
Devoggio	Posti auto: 8
Fermata autopostali	Posti auto: 3 + 1 disabili
Fróo	Posti auto: 5
Opera Pia	Posti auto: 19

Lavatoio Pasquee	Posti auto: 5
Posteggio Canaa (zona blu	Posti auto: 62 +
e parchimetro)	4 auto elettriche + 2 disabili
Zona Vigna superiore	Posti auto: 3
Zona Vigna inferiore	Posti auto: 1
Stráda da Marògia	Posti auto: 3
San Rocco	Posti auto: 9
Zona Scuole	Posti auto: 8
Pugerna	Posti auto: 16 + 1 disabili

- b) Possono beneficiare di autorizzazioni di parcheggio le persone, fisiche o giuridiche, che ne fanno richiesta.
- c) Le autorizzazioni di parcheggio sono valide unicamente nei posteggi pubblici comunali indicati al cpv. a). Negli altri, vigono le indicazioni fornite attraverso la specifica segnaletica.
- d) Nei posteggi fermata Autopostali e zona Scuole, vigono le indicazioni fornite attraverso la specifica segnaletica.
- e) L'autorizzazione permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento e non garantisce il posto, non dà diritto alla riservazione, non è trasferibile, ed è utilizzabile unicamente per il veicolo per cui è stata rilasciata.

Art. 4 Tasse autorizzazioni

a) Il costo delle autorizzazioni annuali di parcheggio (per veicolo) è così fissato

• Abitanti di Arogno

Fr. 120.-

o per l'anno 2024 Fr. 100.-

 Non residenti con attività lucrativa esercitata sul territorio di Arogno

Fr. 300.-

Persone giuridiche senza sede in Arogno

Fr. 500.-

b) Il costo delle autorizzazioni mensili di parcheggio (per veicolo) è così fissato:

Domiciliati ad Arogno

Fr. 15.-

 Non residenti con attività lucrativa esercitata sul territorio di Arogno

Fr. 35.-

Persone giuridiche senza sede in Arogno

Fr. 60.-

- c) La tassa annua è ridotta del 50% quando l'autorizzazione é concessa dopo il 30 giugno di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi pro rata temporis.
- d) L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

Art. 5 Auto elettriche

Nei posteggi riservati alle auto elettriche il costo del consumo dell'energia elettrica consumata è a pagamento secondo le tariffe proposte dai fornitori del servizio.

Art. 6

Procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni

- a) L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione e documento d'identità.
- b) L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il periodo di validità della stessa.
- c) Gli utenti che lavorano nel Comune devono inoltre presentare un documento che certifichi l'esercizio dell'attività professionale ad Arogno.
- d) Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
- e) L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa. E' escluso il rimborso.
- f) Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

Art. 7 Sanzioni

- a) Le infrazioni alla segnaletica sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
- b) Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:
 - 1. la revoca dell'autorizzazione;
 - 2. la contravvenzione; la procedura è retta dagli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 8 Disposizioni finali

- a) La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 16 gennaio al 15 febbraio 2024 ed entra in vigore il 1. marzo 2024.
- b) Contro la presente Ordinanza é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.



Adottata dal Municipio di Arogno con risoluzione municipale no. 23/2024 del 15.1.2024.